

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1867.

PRESIDENZA CASATI

**Sommario.** — Osservazioni del Senatore Poggi sul processo verbale della tornata precedente. — Schiarimenti dei Senatori Imbriani e Cibrario. — Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Approvazione del progetto di legge per lo stabilimento di varie Sedi per la convocazione di Tribunali militari speciali — Interpellanze del Senatore Imbriani al Ministro dell'Istruzione Pubblica — Dichiarazione del Ministro e aggiornamento dell'interpellanza — Discussione del progetto di legge per l'autorizzazione ai Comuni di eccedere il maximum dei dazi di consumo — Osservazioni del Ministro delle Finanze sulle modificazioni introdotte nel progetto della Commissione cui risponde il Relatore — Chiusura della discussione generale — Sull'ordine della votazione parlano il Relatore e i Senatori Leopardi e Lambruschini — Reiezione dell'emendamento della Commissione e approvazione della prima parte dell'articolo del progetto ministeriale — Emendamento del Senatore San Severino alla seconda parte — Schiarimenti forniti dal Relatore e dal Ministro delle Finanze — Approvazione di questa seconda parte e dell'intero articolo, non che del secondo della Commissione, e del terzo aggiunto — Discussione del progetto di legge per la prefissione del termine per i reclami contro le decisioni della Corte dei Conti in materia di pensioni — Approvazione dei tre articoli del progetto dell'Ufficio Centrale accettato dal Ministro delle Finanze — Squittinio segreto e approvazione dei tre progetti dianzi discussi.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri della Guerra, dell'Istruzione Pubblica e delle Finanze.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** legge il processo verbale della tornata precedente.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore **Poggi.** Se ho bene inteso, non mi pare che il processo verbale tenga conto dell'osservazione che venne fatta dall'onorevole signor Ministro della Pubblica Istruzione sull'avvertenza che io feci relativamente agli esami di licenza liceale. Io richiamava l'attenzione del signor Ministro sopra il modo migliore di precisare le materie per l'esame di licenza liceale, specialmente in relazione alla carriera che i giovani erano per intraprendere recandosi alle Università. È vero che questa mia idea non incontrò il favore di alcuni degli onorevoli Senatori che presero in appresso la parola; ma il Ministro dichiarò che ne avrebbe tenuto conto nell'occasione che nel Regolamento si sarebbe parlato del modo di formulare i programmi per gli esami. Desidererei che questa dichiarazione fosse notata nel

processo verbale, giacchè mi pare che in esso non si accenni neppure che il signor Ministro rispondesse alla osservazione da me fatta.

Senatore **Imbriani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Imbriani.** Io credo che il processo verbale possa rimanere qual è, poichè se è mestieri dir tutto, converrebbe accennare altresì le osservazioni in senso contrario.

Le osservazioni del Ministro precedettero quelle in contrario fatte da alcuni Senatori, e pare che rimanesse allora interamente ferma la dichiarazione ministeriale in quanto alle conseguenze sue, e queste erano nel senso del Senatore che fece le osservazioni in primo luogo. Allora il Ministro disse alcune parole, e successivamente si fecero alcune osservazioni contrarie.

Se si dice « la dichiarazione del Ministro precedette », non ho difficoltà; ma nel caso che non lo si voglia dire, allora mi opporrei a che si mutasse quanto è detto nel processo.

Senatore **Poggi.** Io non ho difficoltà nessuna che si dica altresì che le dichiarazioni del Ministro furono

fatte in seguito alle avvertenze mie, e che dopo il signor Ministro parlarono in senso opposto altri Senatori. È però un fatto che queste dichiarazioni furono dal signor Ministro esposte, e non furono ritirate; ed io non chieggo se non che si faccia la storia fedele di quello che accadde; ognuno di noi ne trarrà poi quelle conseguenze che crede.

**Senatore Cibrario.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cibrario.** Io mi permetto di far osservare all'onorevole Signor Senatore Poggi che gli atti e processi verbali del Senato sono già troppo lunghi, se si riguardano le disposizioni date dal Senato stesso sulla natura, sulla concisione che i processi verbali dovrebbero avere.

Le disposizioni del Senato recano che nei processi verbali non si debba assolutamente far parola che degli atti dei quali il Senato decide in ultima analisi, senza accennare, in quanto al resto, altro se non che il Senatore tale ha parlato nel tal senso, ed il Senatore tale nel tal altro.

Conseguentemente parmi che l'osservazione del Signor Senatore Poggi sia poco fondata, perchè, ripeto, è contraria non solo agli usi del Senato, ma ben anco alle espresse prescrizioni del Regolamento.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** Se il Senato non crede che debbasi far menzione delle mie parole nel verbale, io non mi vi opporrò, bastandomi che siano consegnate negli atti stampati. Peraltro, siccome questo sarebbe un emergente sorto in occasione della discussione, così io avrei desiderio che fosse in succinto fatta la storia di quello che era accaduto. Se poi il Senato non crede di doverlo fare, io non insisterò maggiormente.

**Presidente.** Ciò posto, se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intenderà approvato.

(Approvato).

Il Senatore **Segretario Manzoni T.**, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 3975. Carlo Campise di Catanzaro, domanda che venga prorogato il termine per la rinnovazione delle iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche.

(*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

3976. Parecchi ecclesiastici di Cagliari (Sardegna) in numero di 32 investiti di benefizi ecclesiastici, domandano che venga soppressa l'imposta del 4 p. 0/10 sulla rendita di detti benefizi.

I signori Senatori Cataldi, Capponi e Di Bovino chiedono un congelamento che è loro dal Senato accordato.

- Fa omaggio al Senato:

Il signor Pier Luigi Bruzzone, di due suoi lavori letterari per titolo: *Storia del Comune di Bosco e il Monte di Crea*.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge segnato col numero 58 per

lo stabilimento di varie sedi per la convocazione di Tribunali Militari speciali.

Domando anzitutto al signor Ministro della Guerra se accetta il progetto dell'Ufficio Centrale.

**Ministro della Guerra.** Dichiaro al Senato che accetto le modificazioni introdotte a questo progetto di legge dall'Ufficio Centrale, tanto più che ridondano a beneficio dell'erario.

**Presidente.** Darò quindi lettura del progetto di legge, quale fu proposto dall'Ufficio Centrale, e prego i signori Senatori, componenti il medesimo a voler prendere il loro posto.

« Art. 1. Il Tribunale militare per giudicare gli ufficiali al quale sono relativi gli art. 292 del Codice penale militare, e 4 della legge 11 febbraio 1864, sederà in Firenze per le Divisioni di Firenze, Livorno, Perugia, Bologna, Ancona e Cagliari; in Napoli per quelle di Napoli, Salerno, Chieti, Bari, Catanzaro; in Palermo per quella di Palermo; in Verona per quelle di Verona, Padova, Treviso, Brescia, e pei Comandi generali delle città e fortezze di Mantova e Venezia; ed in Torino per le divisioni di Torino, Alessandria, Genova, Milano, Parma e Piacenza. »

« Art. 2. Nel caso che il numero degli ufficiali in ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del Tribunale, sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado medesimo della Divisione più vicina. »

È aperta la discussione generale. Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo il primo articolo.

(*Vedi sopra*).

Chi lo approva, voglia sorgere.

(È approvato).

Leggo il secondo articolo.

(*Vedi sopra*).

Chi lo approva, sorga.

(È approvato).

INTERPELLANZE DEL SENATORE IMBRIANI AL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

**Presidente.** La parola spetta al signor Senatore Imbriani per lo svolgimento delle interpellanze che intende di muovere al signor Ministro della Pubblica Istruzione.

**Senatore Imbriani.** Signori! Io sarò brevissimo nella esposizione dei quattro punti che riguardano la disciplina della pubblica istruzione.

Io credo che per sè siano cose evidenti, e ne attendo una risposta così categorica dal signor Ministro che non avrò bisogno che di esporle.

Il primo punto su cui io richiamo l'attenzione del signor Ministro è la condizione che viene fatta nella città di Napoli per coloro che intendono visitare i Musei e gli scavi di Pompei. Prima del nuovo ordine, e per la durata di alcuni anni degli ordini presenti, si entrava

liberamente in questi depositi di antichità; era stimato un gran vantaggio il poter fruire di questa facoltà, perchè si dava agio a che le popolazioni potessero avere occasione d'istruirsi nelle cose antiche, visitando quei monumenti di arte, i quali educano la mente dei riguardanti ad un ordine d'idee ignorato per la massima parte da quegli abitanti.

Vantaggio infinito era questo per l'educazione, soprattutto in un paese in cui questi abiti non erano confortati dalla condizione precedente di governo, perchè si disponevano le masse a ricevere un certo indirizzo morale per mezzo della cognizione del bello. Era un bisogno sentito da tutti, tale che nell'anno 1861 si stimò opportuno che anche le domeniche, in cui i Musei rimanevano chiusi, ci fosse un ordinamento speciale, perchè ne potesse fruire quella parte della popolazione che negli altri giorni lavora nelle officine.

Nel 1862 e al principio del 1863, fu posta una tassa per l'ingresso al Museo di Napoli ed a Pompei, luogo dove da Napoli ordinariamente accorreva in gran numero la gente.

Che cosa avvenne? Avvenne che le classi che più ne hanno bisogno, cioè le meno agiate, non potevano più godere di questi vantaggi; quindi è rimasto un privilegio per coloro che hanno quattrini, per coloro, cioè, che meno ne hanno bisogno. È uno spettacolo doloroso quello del Museo di Napoli in cui non si veggono che forestieri e pochissimi dei ricchi; tutto il rimanente ne è assolutamente privato perchè la tassa è gravosa.

Io interrogherò il signor Ministro sulla legalità di questa tassa, e se si potesse imporla senza le forme con cui sogliono imporsi le tasse. E poi, perchè imporla contro i costumi di tutte le altre città italiane in cui non v'è tassa per questi oggetti? Pel Museo di Firenze, per quello di Torino, in Roma stessa, non si paga tassa; in conseguenza questa tassa non solo contrasta ai costumi della gente italiana, ma riesce strana in un paese dove, debbo dirlo con dolore, la coltura è minore che negli altri luoghi per le ragioni dianzi accennate.

Io comprendo bene che gl'impiegati di quello Stabilimento, se il Museo rimane deserto, hanno meno a fare; ma questa considerazione non ha mutato per nulla la condizione loro; sono rimasti come erano prima, e ne sono scemati gli obblighi per mancanza di concorso.

Si dice che è un guadagno che s'intende fare; ma questo guadagno non va ad aumentare il fondo del Museo, perchè la condizione del bilancio è rimasta come nei tempi precedenti. È un modo, se si vuole, di spendere per certi vantaggi di quell'Amministrazione, ma la cifra del bilancio è rimasta la medesima, e non tende a fare che lo Stato si avvantaggi per pagare quegli impiegati che si volessero retribuire con questi fondi.

Domando dunque che mi si dica qualche cosa circa

la legalità, la convenienza di questo provvedimento per la città di Napoli, che contrasta come dissi, alle pratiche che sono tenute in altri luoghi, e circa la ragione per cui si fece un privilegio per la città di Napoli che ha più bisogno di altre città di esserne affrancata.

Il signor Ministro intende di rispondere ad una ad una alle mie osservazioni? Io sono pronto a tenere quel sistema ch'egli crederà.

**Ministro della Pubblica Istruzione.** Come ho già avuto l'onore di dire al Senato, preferisco che il signor Senatore Imbriani esponga tutte le sue interpellanze, riservandomi a prendere le opportune informazioni per dargli una risposta.

Come il Senato vede, non sono atti passati sotto la mia amministrazione, ma sotto l'amministrazione cessata; è dunque mestieri che io me ne possa procurare gli schiarimenti necessari.

**Senatore Imbriani.** Allora continuerò.

In secondo luogo alcuni Municipi agitano una questione molto grave e soprattutto le municipalità principali d'Italia, cioè a dire di porre una tassa d'ingresso nelle scuole serali e domenicali.

Io so pur troppo che cosa sia la questione che si agita. Mi pare che ecceda i confini del potere municipale, e che il Governo, e soprattutto il Ministro dell'Istruzione Pubblica, debba pigliare provvedimenti per le conseguenze di un tal fatto.

Ognuno sa che tale istruzione è gratuita; porre una tassa per qualunque motivo, sarebbe un eccedere i confini, fare una cosa contraria alla legge, e che si oppone al principio del gratuito insegnamento dell'istruzione primaria.

In quanto alle Scuole serali e domenicali, io fo osservare al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica che le condizioni sono le medesime per lo scopo che si propongono.

Le Scuole serali e domenicali sono fatte per quei cittadini i quali non possono intervenire alle altre, o per persone adulte che debbono lavorare e non possono quindi intervenire alle Scuole elementari che sono diurne.

Dunque si riserbano per la sera, per i giorni di festa; è questo un modo appunto di provvedere per gli individui di siffatta condizione.

Una tassa per tali persone non doveva esser imposta.

In terzo luogo si agita una gran questione in quanto all'insegnamento secondario femminile. In Italia l'istruzione secondaria femminile, tranne in alcuni pochi stabilimenti, per la gran massa dei cittadini e per quelli che non possono profittare di cotali Istituti, è assolutamente nulla.

Questo bisogno è stato potentemente avvertito in Francia dal Ministro Duruy. Le giovani uscite dalle scuole elementari hanno bisogno di un complemento di coltura che lo Stato non può dare nelle scuole: date questo incarico a professori di valore; a professori universitari dove sono Università, a professori di

Licei ove sono Licei; ne quali s'impari un po' di storia, di letteratura, di chimica e di fisica, tutte cose adatte all'istruzione femminile.

Se questo bisogno è così sentito in un popolo vicino, in Italia è sentitissimo. Il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica ha parlato, in occasione della discussione della legge che si è votata di recente, di riordinamento della istruzione femminile: io domanderei se parte di questo riordinamento riguardasse appunto i bisogni di questa istruzione, cioè a dire che tutte le persone le quali intendano che le loro figliuole vengano a ricevere una coltura ulteriore oltre l'elementare, abbiano modo di poterla ricevere con criterii forniti dello Stato, e con una norma generale.

In quarto ed ultimo luogo si accennava nella discussione che si è fatta sulla legge per l'insegnamento secondario testè votata, all'insegnamento privato molto svolto soprattutto nella città di Napoli. Realmente gli Istituti privati sono in grandissimo numero, i metodi mediocri. L'unica guarentigia che offre il Governo per coloro che mettono i loro figliuoli presso Istitutori privati è la sorveglianza governativa, è il provvedere che i Direttori si valgano di persone idonee e vi siano quei tali certificati di moralità, ma la idoneità soprattutto per gl' insegnanti.

Ora, in Napoli il Consiglio scolastico si mostra molto alacre per questa parte, e trova non poche difficoltà in molti Istituti, i quali malamente si rassegnano a quest'obbligo, specialmente i vecchi Istituti per l'insegnamento privato che erano in Napoli, i quali rappresentano idee che dovrebbero essere morte e che vogliono mantenerla vive e trasmettere, e che sono tenuti da uomini che non offrono nei loro antecedenti guarentigia alcuna, per ciò che concerne l'insegnamento e la educazione secondo i nuovi bisogni della società nostra.

Ora si sono veduti dei casi, e ne conosco uno sopra tutti, che ha prodotto scandalo in Napoli. Uno di questi Istituti era in disputa col Consiglio scolastico, il quale pretendeva, a norma della legge, che desse la lista dei Professori e i documenti della loro idoneità, e questo Istituto ricusando, so che ha fatto pratiche ed ha ottenuto di venire esonerato da quest'obbligo con una concessione partita dal centro dell'amministrazione della Pubblica Istruzione. Non dico il nome, ma quando lo si voglia, lo dirò. Questo non è caso unico, e so soprattutto di un Istituto frequentatissimo, e dove gli alunni non sono ammaestrati dai migliori maestri, e dove so che ciò che s'insegna non è forse consentaneo alle condizioni della società attuale. Ora, io domando se realmente a questo modo possa dirsi che l'autorità venga mantenuta alla legge e se realmente non rimanga un senso di diffidenza in quanto all'applicazione delle norme tutelari che sono volute dalle nostre leggi. Domanderei perciò uno schiarimento al Signor Ministro anche intorno a ciò.

Io ho terminato; e dove il Signor Ministro voglia

dare i chiesti schiarimenti, mi riservo di proporre quello che crederò opportuno.

**Ministro della Pubblica Istruzione.** Come il Senato ha udito, le interpellanze dell'onorevole Senatore Imbriani sono molto gravi e versano su materie disparate e diverse.

Siccome poi non si può dire che siano di un'urgenza assoluta, perchè alcune riguardano fatti compiuti che durano da molti anni, non importerà che durino anche alcuni giorni di più. Altre si riferiscono ai provvedimenti futuri per il riordinamento dell'istruzione femminile; così anche per questi io pregherei il Senato, in questa urgenza di leggi che abbiamo, di permettermi di rimetterli ad una prossima convocazione.

Oramai abbiamo imminenti le Feste Natalizie e quelle del Capo d'anno; mi parrebbe opportuno di rimettere le risposte a queste interpellanze alla riapertura del Senato, dopo le vacanze.

In ogni modo, se il Senato desiderasse che io rispondessi prima, sarei a' suoi ordini.

**Senatore Imbriani.** Acconsento di buon grado alla domanda del signor Ministro. Chieggo soltanto per tratto di cortesia, che si compiaccia di attendere che, nel corso del prossimo gennaio, tornando, io possa trovarmi presente.

**Presidente.** Resta adunque inteso che la risposta dell'onorevole Ministro alle interpellanze dell'onorevole Senatore Imbriani verrà rimandata ad una delle prime tornate del Senato dopo le feste Natalizie.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE AI COMUNI DI ECCEDERE IL MAXIMUM DEI DAZI DI CONSUMO.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione ai Comuni di eccedere il maximum dei dazi di consumo. Domando al signor Ministro delle Finanze, se accoglie il progetto della Commissione.

**Ministro delle Finanze.** Io sento il bisogno di dichiarare al Senato, che mentre non ho nessunissima difficoltà ad accettare la modificazione portata a questa legge nell'articolo 2, è necessario che io dia qualche schiarimento sulle ragioni che mi indussero a proporre l'articolo 1 nella forma che fu presentato, ragioni che, per dire il vero, persistono a consigliare l'animo mio a mantenerlo.

Nelle poche settimane decorse da che io ho l'onore di trovarmi ad amministrare le Finanze del Regno, furono frequenti i casi in cui vennero richieste proroghe di termini prescritti da leggi precedenti, sia per una ragione sia per un'altra.

Ordinariamente queste proroghe sono state chieste in seguito a necessità che il Ministero ha dovuto riconoscere, e per le quali ha dovuto proporre dei provvedimenti.

Però nel proporre questo provvedimento, io mi sono

fatto un dovere di cercare nel tempo stesso il modo di prevenire che queste dimande di proroghe si rinnovino per l'avvenire. Me ne sono preoccupato specialmente perchè pare a me che quando una legge ha stabilito un termine, questo rinnovarsi delle proroghe ripetutamente produca l'effetto del discredito della legge.

Ora, venendo al caso concreto, il Senato non ha dimenticato l'articolo della legge 1864 la quale autorizzava il Governo ad accordare ad alcuni Comuni la facoltà di oltrepassare il maximum dell'imposta comunale. Questi Comuni erano quelli i quali per certi articoli della tariffa avevano già una cifra d'imposta molto superiore al massimo che era stabilito dalla legge; e si diceva allora da alcuno che, obbligando questi Comuni a non oltrepassare il massimo, mentre loro si toglieva una gran risorsa colla legge stessa sul dazio consumo, si mettevano i Comuni medesimi in condizioni da veder sbilanciate sostanzialmente le proprie finanze.

Ora, il concetto del legislatore a quell'epoca era, concedendo due anni di tempo all'osservanza della legge, che questi Comuni, in quel lasso di tempo, dovessero modificare gradatamente il loro bilancio provvedendo nel medesimo altre risorse, onde al termine stabilito non accadessero inconvenienti per la riduzione dell'imposta.

Ma questo concetto non fu tradotto in pratica dai Comuni. Alla scadenza del termine stabilito dalla legge, tutti i Comuni della categoria accennata annunziarono al Ministero, che essi sarebbero rovinati, qualora si esigesse la rigorosa osservanza della legge; ed il Governo che ricevette questi reclami in tempo di pieni poteri, concesse una proroga di un anno. Ora siamo al termine di questa proroga, e le medesime ragioni e lamenti si rinnovano, come or fa un anno, da tutte le parti, allo scopo di ottenere una nuova proroga. A me pare, francamente parlando, che se il Parlamento ed il Governo si limitano a concedere un altro anno di proroga, non ci sarà nessuna ragione, perchè alla fine del prossimo anno non si sia costretti a concederne un altro.

Quindi mi venne in mente di proporre invece che la proroga si estendesse a due anni, ma che si mettesse per condizione che la differenza tra il massimo prescritto dalla legge e la cifra a cui arrivano le tariffe di ciaschedun Comune attualmente, fosse diminuito della metà per l'anno 1869.

Questo è stato il mio concetto. Non intendo però di non apprezzare le osservazioni state fatte in proposito dalla Commissione del Senato; ma non posso nascondere la convinzione in cui sono che alla fine dell'anno 1868 le stesse domande saranno nuovamente sporte dai Comuni, ed il Parlamento ed il Governo si troveranno nella necessità di concedere una nuova proroga pel 1869.

Le ragioni che sono espresse nella relazione della Commissione mi paiono, come dissi, molto apprezzabili; ma se è vero, e pur troppo ho ragione di cre-

dere che ciò avverrà, che altre imposte generali debbano stabilirsi in favore dell'erario nazionale, pare a me che i Comuni avranno sempre tempo di giudicare come questo obbligo che loro imporrà la presente legge possa essere combinabile colle nuove imposte, senza che io veda in tale probabilità una ragione sufficiente, perchè non si pensi ad evitare il caso di nuove domande di proroga alla fine dell'anno 1868.

Questo è il motivo che mi induce a pregare il Senato a volere approvare l'articolo 1 della legge, quale lo ha proposto il Ministero, accettando poi le modificazioni introdotte dalla Commissione nell'articolo 2, non che l'aggiunta che l'onorevole Relatore della Commissione mi ha testè presentata.

**Presidente.** La parola è al signor Relatore.

**Senatore De-Gori, Relatore.** La Commissione di Finanze aveva perfettamente apprezzato il divisamento dell'onorevole Ministro delle Finanze, cioè d'interporre un periodo di tempo fra lo stato attuale delle cose, e la stretta osservanza dei termini prescritti dalla legge del 1866; divisamento assai prudente, e ben consigliato in quanto che, a mio avviso, è sempre ben fatto il procedere gradatamente, e colle misure le quali così direttamente feriscono una cosa tanto sensibile quale è l'interesse del contribuente. Coloro fra gli onorevoli miei colleghi che hanno avuto il tempo di dare una occhiata alla relazione, avran veduto per qual motivo la Commissione di Finanze non già ripugni, o contraddica, ma faccia di meno di volere provvigioni speciali, cioè a dire che nella certezza come ho detto che nel corso dell'anno nuove imposte debbano essere deliberate, e nell'incertezza della loro modalità, possa essere prevedibile il caso che quelle nuove imposte collimino talmente con i dazi comunali da assorbirli, e per conseguenza sia troppo prematuro lo stabilire ora un altro periodo di un anno di transizione, sia in riguardo all'osservanza della legge che è già in vigore, sia di quelle altre leggi che per avventura in materia finanziaria fossero nel corso dell'anno sancite.

Siccome peraltro, tanto la cancellazione di quel periodo, come la sua permanenza sono in verità cose quasi innocue, perchè ove piaccia al Parlamento di cancellarlo, ciò non toglie, che persistendo lo stato delle cose qual è ora dentro l'anno 1868 possa essere questa provvigione legislativa riprodotta, sia perchè mantenendola secondo la proposta del signor Ministro delle Finanze e facendosi quindi altre leggi che ne paralizzino l'effetto, verrebbero a cadere di natura propria; in conseguenza io dichiaro in nome della Commissione di Finanze che se ne rimette alla saviezza del Senato.

**Ministro delle Finanze.** Io non potrei ammettere che sia indifferente il lasciare o no quel periodo nella legge quale ho avuto l'onore di proporlo, o aspettare al fine del 1868 per introdurlo quando si parlasse di nuove proroghe; imperocchè egli è evidente, o Signori, a chiunque abbia avuto per le mani amministrazioni comunali e provinciali, che il sapere per tempo quanto

possa accadere in materia di variazione alle tasse in vigore, e il saperlo molto avanti è una necessità perchè si possa provvedere a quei rimedi che fossero riconosciuti opportuni. Egli è evidente che i Comuni i quali sono soggetti a quelle prescrizioni, se arriveranno alla fine del 1868 senza sapere se una nuova proroga potrà avvenire, o se questa facoltà sarà loro prorogata solamente per la metà della differenza tra il *maximum* della tariffa attuale, saranno nell'incertezza sul modo di fare allora il bilancio. Mentre che se sapranno fin d'ora che nel 1869 continuerà la facoltà per quanto sia in proporzioni minori, essi avranno un anno di tempo per prepararvi i loro bilanci del 1869 in modo da soddisfare alle prescrizioni di questa legge. Questa è la ragione che spero persuaderà il Senato a tener fermo quell'articolo che io credo utile perchè si tronchi al più presto possibile un'abitudine che reputo dannosa.

**Presidente.** Il signor Ministro intende dunque che si discuta la legge sul testo ministeriale.

Darò prima di tutto lettura del progetto quale fu proposto (*vedi sotto*).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli.

Leggerò dapprima il testo della proposta ministeriale e a mano a mano gli articoli proposti dalla Commissione come emendamenti.

« Art. 1. È data facoltà al Governo di permettere che i dazi di consumo esclusivamente comunali si mantengano anche a tutto l'anno 1869 oltre il limite del *maximum* fissato dall'art. 13 della legge 3 luglio 1864, N. 1827, nei Comuni dove le tariffe ora vigenti siano superiori a quel limite.

« I Comuni però, che si trovano in tale circostanza dovranno a datare dal 1° gennaio 1869 ridurre le tariffe stesse in modo che per quell'anno non abbiano a sorpassare il *maximum* di oltre la metà dell'eccedenza attuale ».

Leggo ora l'articolo 1. redatto dalla Commissione come emendamento dell'articolo proposto dal Ministero.

« Art. 1. È data facoltà al Governo di permettere che i dazi di consumo esclusivamente comunali si mantengano anche a tutto l'anno 1868 oltre il limite del *maximum* fissato dall'articolo 13 della legge 3 luglio 1864 numero 1827 nei Comuni ove le tariffe ora vigenti siano superiori a quel limite ».

Senatore **De-Gori**, *Relatore*. Domando la parola sull'ordine della discussione.

L'emendamento fatto per parte della Commissione di Finanze versa sul secondo periodo.

Mi pare che la votazione naturale sia per divisione.

Il primo periodo di quest'articolo è perfettamente concorde tanto nella proposta del Ministero, che in quella della Commissione.

Il secondo periodo è stato quello che ha formato soggetto di una proposta diversa per parte della Commissione.

**Presidente** L'articolo ministeriale porta la facoltà a tutto il 1869, e nell'articolo della Commissione è detto a tutto il 1868, epperò questo è un vero emendamento all'intero primo comma dell'articolo ministeriale; deve perciò essere votato prima.

Senatore **De-Gori**. È vero, è vero.

**Presidente.** Metto ai voti.....

Senatore **Leopardi**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Leopardi**. Mi pare cosa un po' straordinaria che trattandosi di un progetto ministeriale e di un emendamento della Commissione di Finanze, non sorga alcuno della Commissione stessa a difendere la propria proposta.

*Voci.* Si è fatto, lo ha fatto il Relatore.

Senatore **Leopardi**. Domando perdono, io non era presente.

**Presidente.** Dunque metto ai voti.....

Senatore **Lambruschini**. Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Lambruschini.

Senatore **Lambruschini**. Il Senato, credo io sia padrone di discutere prima o poi l'articolo della proposta ministeriale o della Commissione; solo io avverto che coloro i quali volessero approvare la proposta ministeriale, dovrebbero dare voto negativo alla proposta della Commissione; questa reiezione si potrebbe votare votando prima l'articolo ministeriale; se l'articolo ministeriale è reietto, c'è sempre tempo a venire all'articolo della Commissione; se invece.....

**Presidente.** Mi permetta; siccome il Regolamento porta che si debbano votare prima gli emendamenti, ed essendo l'articolo della Commissione un emendamento all'articolo del Ministero, ne consegue per necessità che quello deve essere votato prima. Rileggo dunque l'articolo della Commissione.

« È data facoltà al Governo di permettere che i dazi di consumo esclusivamente comunali si mantengano anche a tutto l'anno 1868 oltre il limite del *maximum* fissato dall'articolo 13 della legge 3 luglio 1864 numero 1827, nei Comuni ove le tariffe ora vigenti siano superiori a quel limite. »

Chi ammette quest'articolo, voglia sorgere.

(Non è approvato).

Allora rileggo l'articolo ministeriale.

« È data facoltà al Governo di permettere che i dazi di consumo esclusivamente comunali si mantengano anche a tutto l'anno 1869 oltre il limite del *maximum* fissato dall'art. 13 della legge 3 luglio 1864 N. 1827, nei Comuni dove le tariffe ora vigenti siano superiori a quel limite. »

« I Comuni però, che si trovano in tale circostanza dovranno, a datare dal 1° gennaio 1869, ridurre le tariffe stesse in modo che per quell'anno non abbiano a sorpassare il *maximum* di oltre la metà dell'eccedenza attuale. »

Senatore **Sanseverino**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Sanseverino.** Intendo proporre un emendamento sul secondo comma di quest'articolo e perciò domando la divisione.

**Presidente.** Dunque metto ai voti il primo comma che rileggo.

(Vedi sopra).

Chi lo approva, sorga.

(È approvato).

Ora leggo la seconda parte sulla quale il Senatore Sanseverino ha chiesto la parola per un emendamento.

« I Comuni però, che si trovano in tale circostanza dovranno a datare dal 1° gennaio 1869, ridurre le tariffe stesse in modo che per quell'anno non abbiano a sorpassare il *maximum* di oltre la metà dell'eccedenza attuale. »

La parola è al Senatore Sanseverino.

**Senatore Sanseverino.** A me viene il dubbio che nell'interpretazione di questa seconda parte dell'articolo possa nascere qualche confusione.

Qui si dice che a datare dal 1° gennaio 1869 si debbano ridurre le tariffe; il dubbio che a me viene si è che si possa intendere che da quell'epoca si dovranno dare le disposizioni per questa riduzione mentre invece essa già dovrà essere attuata; ed io amerei che si trovasse una frase che ciò indicasse chiaramente, per togliere ogni ombra di dubbio; che cioè, dicesse in modo esplicito che saranno, a quell'epoca come ho detto, già attuate le riduzioni.

**Senatore Palleri.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Palleri.** Il dazio si paga a termini della tariffa; e però, se questa è ridotta, necessariamente il dazio non si pagherà più che secondo la riduzione, onde a me pare che l'espressione in discorso sia perfettamente esatta.

**Senatore Sanseverino.** Ma qui si direbbe *ridurre*, e potrebbsi perciò dubitare, secondo me, se siano o no già ridotte.

**Senatore De-Gori, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De-Gori, Relatore.** A me pare che l'on. preopinante debba tranquillarsi sul suo dubbio, in quanto che la riduzione è decretata colla legge del 1866, dalla qual data parte per i Comuni l'obbligo della riduzione delle loro tariffe nei termini prescritti da quella legge. I Comuni già ebbero bisogno di una proroga per quella riduzione; proroga che ora si prolunga ancora sino a tutto l'anno 1869, e dal primo del 1869 in poi le tariffe, invece di essere esatte nella totalità, lo saranno solo per la metà dell'eccedenza; conseguentemente non potrà mai sorgere il dubbio che la riduzione incominci nel senso della disposizione legislativa, ma sibbene nel senso dell'effettuazione di tale riduzione.

**Senatore Sanseverino.** Questa spiegazione mi soddisfa, e ritiro il mio emendamento.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Si potrebbe soddisfare al desiderio del Signor Senatore Sanseverino dicendo così:

« I Comuni però che si trovano in tale circostanza dovranno, a datare dal 1° gennaio 1869, avere ridotte le tariffe stesse in modo ecc. »

**Senatore Sanseverino.** Questa è precisamente l'espressione che io volevo usare nel mio emendamento, dicendo, cioè, *aver ridotte*, invece di *ridurre*.

**Presidente.** Rileggo dunque la seconda parte dell'articolo con questa modificazione:

« I Comuni però, che si trovano in tale circostanza dovranno a datare dal 1° gennaio 1869 avere ridotte le tariffe stesse in modo che per quell'anno non abbiano a sorpassare il *maximum* di oltre la metà dell'eccedenza attuale. »

Chi approva questo secondo comma, sorga.

(Approvato).

Metto ora ai voti l'intero articolo 1.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Viene ora il secondo articolo, del quale il Ministero ha dichiarato di accettare la redazione della Commissione.

Eccone il testo:

« Saranno esenti da dazi di consumo comunale:

« 1. La carta di modulo speciale, e gli stampati ad uso delle amministrazioni governative, e la carta a striscie per gli uffici telegrafici.

« Le paste metalliche che servono per la coniazione delle monete dello Stato. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Vi è l'aggiunta di un terzo articolo proposta dalla Commissione.

Essa è così concepita:

« La presente legge avrà esecuzione dal giorno della sua pubblicazione. »

Il signor Ministro ha nulla da osservare?

(Il Ministro fa cenno di adesione).

Lo metto adunque ai voti; chi lo approva, sorga.

(Approvato).

L'ordine del giorno reca:

Discussione del progetto di legge per la prefissione del termine pei reclami contro le decisioni della Corte dei Conti in materia di pensioni.

Domando al signor Ministro se accetta la redazione dell'Ufficio Centrale.

**Ministro delle Finanze.** Dichiaro di accettare la redazione fatta dall'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Leggerò quindi il progetto di legge come fu da esso proposto.

(Vedi infra).

**Senatore Caccia, Relatore.** Nel primo comma dell'articolo 1., in luogo di 14 agosto 1862, fu stampato per errore 14 agosto 1864.

**Presidente.** È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1.:

« Il termine utile per presentare alla Corte dei Conti il richiamo previsto dall'art. 11 della legge 14 agosto 1862 contro le liquidazioni delle pensioni a carico dello Stato, o contro le deliberazioni negative della Corte stessa, viene fissato a giorni sessanta.

« Questo termine per tutti gli interessati decorrerà dal giorno della notificazione della liquidazione o della deliberazione negativa della Corte dei Conti, e per il Pubblico Ministero dal giorno della liquidazione e della deliberazione negativa ».

(Approvato).

« Art. 2. Contro le liquidazioni approvate per Decreto Reale, o le determinazioni ministeriali negative, anteriormente al 1° maggio 1864, e contro le liquidazioni o le deliberazioni negative della Corte, notificate avanti il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, il termine utile fissato nel precedente articolo, decorrerà dal suddetto giorno ».

(Approvato).

« Art. 3. Non sarà ammesso richiamo contro le liquidazioni d'indennità che avverranno posteriormente alla pubblicazione della presente legge, per coloro che ne avessero fatto riscossione avanti lo spirare de' sessanta giorni ».

(Approvato).

Si passerà poi allo squittinio segreto anche su questa legge.

Prego i signori membri dell'Ufficio Centrale per la

legge sulle Ipotecche, a volerne preparare la relazione, perchè essendo urgentissima, si possa mettere all'ordine del giorno posdimani.

L'ordine del giorno d'oggi essendo esaurito, si passerà all'appello nominale per lo squittinio segreto delle leggi ora discusse.

La prossima seduta pubblica è fissata per sabato alle 2. (Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale).

**Presidente.** Risultato delle votazioni.

Progetto di legge per l'autorizzazione ai Comuni di eccedere il massimo dei dazi di consumo:

Votanti	66
Favorevoli	66
Contrari	0

Il Senato adotta.

Progetto di legge per la precisazione del termine pei reclami contro le decisioni della Corte dei Conti in materia di pensioni:

Votanti	66
Favorevoli	66
Contrari	0

Il Senato adotta.

Progetto di legge per lo Stabilimento di varie sedi per la convocazione di Tribunali militari speciali.

Votanti . . . . .	66
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	0

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta. (ore 4 1/2).